

# GIUSEPPE CAVALLOTTO

## VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

---

048-2015

30 settembre 2015

*ISTRUZIONE CON ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE, L'AMMISSIONE E IL MINISTERO DEI DIACONI PERMANENTI  
NELLE DIOCESI DI CUNEO E DI FOSSANO*

Con la mia Lettera pastorale del 4 ottobre 2006 restauravo nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano il ministero del diaconato, esercitato in modo permanente, a norma di quanto stabilito dal Concilio ecumenico Vaticano II, dalle determinazioni conseguenti della Sede apostolica e in ultimo dal Codice di diritto canonico nei cann. 236, 276§2 3°, 281§3, 288, 1031§§2-3, 1032§3, 1035§1, 1037, 1042 1° e 1050 3°, come pure in conformità agli orientamenti e alle norme della Conferenza Episcopale Italiana promulgati il 1 giugno 1993.

Volendo ora dare una certa stabilità a quanto allora deciso, anche a seguito dell'esperienza portata avanti in questi nove anni, con la presente Istruzione riassumo alcune disposizioni sulla formazione e sul ministero dei diaconi permanenti nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano, prescrivendole nonostante qualsiasi cosa contraria.

1.

Essendo stato restaurato il diaconato come ministero esercitato in modo permanente nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano, al fine di accompagnare adeguatamente la formazione e il ministero dei diaconi permanenti, nell'ambito delle Curie diocesane il Vescovo diocesano nomina un sacerdote come Delegato vescovile per i diaconi permanenti, che può essere il medesimo per entrambe le Diocesi ed opera sotto la vigilanza del Vicario generale.

2.

Gli aspiranti al diaconato permanente devono avere i requisiti di cui ai cann. 1026-1032, così ulteriormente precisati, in via generale, salvo il Vescovo diocesano non decida altrimenti in casi particolari: siano coniugati e di età compresa tra i 35 e i 60 anni; siano persone mature e stimate; abbiano una buona salute e una sufficiente autonomia economica; abbiano almeno completato l'istruzione secondaria; diano una buona testimonianza di vita cristiana, in particolare nell'educazione dei figli e nella partecipazione alla vita parrocchiale; non abbiano ruoli direttivi nei partiti politici; oltre all'assenso della moglie abbiano per quanto possibile il sostegno della famiglia; siano disponibili a seguire con regolarità la formazione che verrà proposta e ad accettare il successivo giudizio di ammissione, qualunque ne sia l'esito; siano presentati per iscritto dal proprio parroco.

3.

La formazione ha una durata non inferiore a quattro anni e si svolge sotto la direzione del Delegato vescovile secondo le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana, frequentando anche i corsi del triennio dell'Istituto superiore di scienze religiose, salvo il Vescovo diocesano ammetta percorsi alternativi di istruzione in casi particolari.

4.

L'ammissione all'ordinazione diaconale avviene a norma dei cann. 1033-1052, sotto la responsabilità del Vescovo diocesano, coinvolgendo nello scrutinio di cui al can. 1051 il Vicario generale, il Delegato vescovile, il parroco del candidato, il direttore dell'Istituto superiore di scienze religiose e altri due sacerdoti, liberamente scelti dal Vescovo.

5.


Affinché possa esercitare il suo ministero, a ciascun diacono ordinato venga conferito un qualche ufficio ecclesiastico dall'autorità competente, precisandone i compiti nel decreto o nella lettera di nomina, in modo che la partecipazione al *munus docendi* e al *munus sanctificandi* o la cooperazione al *munus regendi* si esprimano in modo fruttuoso, secondo le effettive necessità e nel rispetto sia delle competenze riservate ai sacerdoti che della collaborazione dei laici.

Tale istruzione sia inserita negli atti ufficiali delle Curie di Cuneo e di Fossano e comunicate a chi di dovere.

Dato nel Vescovado  
in Cuneo, li 30 settembre 2015



don Elio Dotto  
Cancelliere vescovile



+ Giuseppe Cavallotto  
Vescovo

